



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0344/2012

19.10.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Arlene McCarthy

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (*).....	20
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	33
PROCEDURA.....	42

(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0654) e la proposta modificata (COM(2012)0420),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0358/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Bundesrat tedesco, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7-0344/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

² GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato finanziario integrato ed efficiente *e una maggiore fiducia degli investitori* non possono esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.
- (2) La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

¹ GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

² GU C 318 del 29.10.2011, pag. 163.

³ Posizione del Parlamento europeo del ...

relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) **ha completato e aggiornato il quadro giuridico dell'Unione a tutela dell'integrità del mercato**. Gli Stati membri sono *altresì* tenuti a garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per identificare gli abusi di mercato e svolgere le relative indagini. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, la direttiva 2003/6/CE impone agli Stati membri anche l'obbligo di provvedere affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva.

- (3) La relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE (il gruppo ad alto livello) raccomandava che un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario doveva basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine il gruppo ad alto livello riteneva che le autorità di vigilanza dovevano essere dotate dei poteri necessari per intervenire e che dovevano esservi regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, sanzioni che dovevano essere attuate effettivamente, **al fine di preservare l'integrità del mercato**. Il gruppo concludeva che i regimi sanzionatori degli Stati membri sono in genere deboli ed eterogenei.
 - (4) Per funzionare correttamente il quadro legislativo sugli abusi di mercato deve essere attuato efficacemente. Da una valutazione dei regimi nazionali delle sanzioni amministrative effettuata a norma della direttiva 2003/6/CE è emerso che non tutte le autorità nazionali competenti disponevano dei poteri necessari per rispondere agli abusi di mercato con le sanzioni appropriate. In particolare, non in tutti gli Stati membri esistevano sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e il livello delle sanzioni variava considerevolmente da uno Stato membro all'altro. **È pertanto necessario un nuovo atto legislativo per garantire regole uniformi e chiarezza dei concetti di base nonché un testo normativo unico in linea con le conclusioni del gruppo ad alto livello**.
 - (5) L'adozione di sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è rivelata **finora** insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato.
 - (6) È essenziale rafforzare il rispetto delle norme istituendo sanzioni penali, che sanciscano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. Se si considerano come reati le forme più gravi di abuso dei mercati, si stabilisce chiaramente dal punto di vista giuridico che questi comportamenti sono ritenuti inaccettabili e si trasmette al pubblico e ai potenziali contravventori il messaggio che tali reati sono reputati molto seri dalle autorità competenti.
- (6 bis) I prezzi di numerosi strumenti finanziari sono fissati con riferimento a parametri. La manipolazione o tentata manipolazione dei parametri, quali i tassi interbancari di offerta, può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe determinare perdite consistenti per gli investitori e distorsioni nell'economia reale. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche in relazione ai parametri al fine di preservare l'integrità dei mercati. È necessario integrare il divieto generale di abuso**

di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato vietando la manipolazione dei parametri stessi, così come la trasmissione di informazioni false o fuorvianti, la comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra attività finalizzata a manipolare il calcolo di un parametro, compresa la metodologia di determinazione di tale parametro. Inoltre, le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a dimostrare il nesso diretto tra il comportamento scorretto di uno o più individui e l'effetto finale su uno o più strumenti finanziari; l'esistenza di una relazione, anche indiretta, tra il comportamento abusivo e uno strumento finanziario dovrebbe essere sufficiente. Ad esempio, la semplice trasmissione di informazioni false o fuorvianti su un tasso interbancario di offerta o un altro parametro dovrebbe rientrare nella definizione di manipolazione del mercato.

- (7) Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali in relazione a tali reati. Inoltre, non è stabilito a livello dell'Unione quale condotta sia da considerare una violazione grave. Occorre pertanto stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche e giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. *Alla luce delle conseguenze della crisi finanziaria, è evidente che la manipolazione del mercato può comportare danni estesi per la vita di milioni di persone. L'assenza di un regime comune di sanzioni penali nell'Unione offre l'opportunità agli autori di abusi di mercato di approfittare dei regimi meno rigorosi in alcuni Stati membri. Ciò determina una mancanza di fiducia da parte dei cittadini nello Stato di diritto e nella legittimità delle istituzioni. L'irrogazione di sanzioni penali per gli abusi di mercato più gravi avranno un effetto dissuasivo crescente sui potenziali contravventori.*
- (8) L'introduzione, da parte di tutti gli Stati membri, di sanzioni penali per gli abusi di mercato più gravi è pertanto essenziale per garantire un'attuazione efficace della politica dell'Unione in questo settore, in linea con i requisiti indicati nella comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, intitolata "Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale".
- (9) Per armonizzare l'ambito di applicazione della presente direttiva con quello del regolamento (UE) n. .../... [MAR], è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le negoziazioni di azioni proprie *e di altri strumenti finanziari* effettuate nell'ambito della stabilizzazione e di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché operazioni e ordini eseguiti o comportamenti attuati per attività inerenti alla politica monetaria o alla gestione del debito pubblico e attività relative alle quote di emissioni nell'ambito della politica climatica dell'Unione.
- (9 bis) È possibile che l'utilizzo di un'informazione privilegiata determini l'acquisizione e la cessione di strumenti finanziari. Poiché l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare, il fatto di effettuare*

tale acquisto o cessione non va considerato di per sé un abuso di informazioni privilegiate.

(9 ter) *L'accesso a informazioni privilegiate relative a un'altra società e l'utilizzazione di queste nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto, ai fini di ottenere il controllo di detta società o di proporre una fusione con essa, non dovrebbe essere considerato di per sé un abuso di informazioni privilegiate.*

(9 quater) *Non vanno considerate informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pubblico, e ogni operazione effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione non va pertanto considerata di per sé un abuso di informazioni privilegiate.*

(9 quinquies) *Il semplice fatto che i market maker o le persone autorizzate ad agire come controparti, che sono in possesso di informazioni privilegiate, si limitino alla legittima attività di acquistare e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate ad eseguire ordini per conto di terzi si limitino ad eseguirli come di dovere non dovrebbe essere considerato di per sé un abuso di informazioni privilegiate.*

(10) Occorre che gli Stati membri puniscano i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato con sanzioni penali in conformità alla presente direttiva solo quando detti reati sono commessi intenzionalmente.

(11) Poiché il tentativo di abusare di informazioni privilegiate o di manipolare il mercato ha ripercussioni negative sui mercati finanziari e sulla fiducia degli investitori in tali mercati, è necessario che anche tali condotte siano punibili come reati.

(12) Secondo la presente direttiva, è necessario che gli Stati membri provvedano affinché anche l'istigazione ai reati nonché il favoreggiamento e la complicità siano punibili. In tale contesto, indurre un'altra persona ad acquisire o cedere, in base a informazioni privilegiate, strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono deve essere considerato istigazione all'abuso di informazioni privilegiate.

(12 bis) *Affinché le sanzioni previste per i reati di cui alla presente direttiva siano efficaci e dissuasive, è opportuno che la presente direttiva preveda un livello minimo per la pena detentiva massima.*

(13) È opportuno applicare la presente direttiva tenendo conto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. .../2012 [MAR] e delle relative modalità di esecuzione.

(14) Per garantire l'attuazione efficace della politica europea intesa ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari stabilita nel regolamento (UE) n. .../2012 [MAR], è opportuno che gli Stati membri estendano la responsabilità anche alle persone giuridiche, includendo, ove possibile, la responsabilità penale.

(14 bis) *È necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie o altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui alla presente direttiva dispongano di risorse*

sufficienti e ricevano una formazione adeguata. È altresì necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie o altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui alla presente direttiva dispongano di strumenti investigativi adeguati.

- (15) Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato.
- (16) È necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva sia conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.
- (16 bis) È necessario che tutte le condanne pronunciate a norma della presente direttiva siano rese pubbliche nel più breve tempo possibile e contengano, come minimo, informazioni riguardanti la tipologia e la natura del reato, della sanzione e l'identità della persona fisica o giuridica oggetto della condanna, a condizione che tale pubblicazione non comprometta seriamente le indagini ufficiali in corso.*
- (16 ter) Nel panorama attuale degli scambi azionari, è molto difficile, se non addirittura impossibile, per le autorità competenti individuare le manipolazioni del mercato tra piattaforme. L'esperienza di vigilanza a livello nazionale e di Unione evidenzia casi di abusi di mercato che coinvolgono partecipanti di più Stati membri. Poiché i mercati finanziari sono sempre più integrati, si registra una tendenza all'aumento degli abusi di mercato di natura transfrontaliera. Al fine di permettere alle autorità nazionali competenti di adempiere ai propri compiti di vigilanza, è fondamentale garantire una cooperazione e uno scambio di dati efficaci. La mancata creazione di meccanismi di vigilanza transfrontalieri aggrava le lacune e le carenze esistenti, favorendo coloro che hanno intenzione di commettere abusi transfrontalieri.*
- (17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire l'esistenza di sanzioni penali per gli abusi di mercato più gravi nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17 bis) Al fine di garantire che i casi transfrontalieri siano perseguiti efficacemente, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui alla presente direttiva, nel caso in cui tali reati siano stati commessi interamente o parzialmente nel loro territorio, o a vantaggio di una persona fisica o giuridica residente o con sede nel territorio di uno Stato membro.*
- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel TFUE. In

¹ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

particolare, è necessario che sia applicata con il dovuto rispetto per la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50). ***Gli Stati membri sono tenuti a rispettare pienamente il principio del "ne bis in idem".***

(18 bis) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali degli indagati o imputati in procedimenti penali e dovrebbero tenere conto, in particolare, della risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali¹, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali², e della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali³ nonché di qualsiasi altro atto giuridico dell'Unione esistente in materia.

(19) È opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della presente direttiva negli Stati membri, anche in considerazione dell'eventuale necessità futura di introdurre un'armonizzazione minima dei tipi e dei livelli delle sanzioni penali. ***La Commissione dovrebbe, in particolare, cercare di ottenere informazioni sulla natura transfrontaliera di numerose operazioni che costituiscono reato ai sensi della presente direttiva, rispettando così il principio di sussidiarietà.***

(20) [A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione].

(21) [A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione].

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ ***GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.***

² ***GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.***

³ ***GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili agli abusi di mercato più gravi, ossia l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, ***al fine di assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la loro fiducia in tali mercati.***
 2. La presente direttiva non si applica alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. .../2012 [MAR], né alle operazioni o agli ordini eseguiti ■ per attività attinenti alla politica monetaria e alla gestione del debito pubblico e attività relative alle quote di emissioni nell'ambito della politica climatica dell'Unione, in conformità all'articolo 4 del regolamento sopracitato.
 3. La presente direttiva si applica anche a comportamenti o operazioni, comprese le offerte, relativi alla messa all'asta delle quote di emissioni o di altri prodotti messi all'asta da esse derivati a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità¹. Le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano alle offerte presentate nell'ambito di un'asta.
- 3 bis. La presente direttiva si applica altresì ai tassi di interesse, alle valute, ai parametri, ai tassi interbancari di offerta, agli indici e ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati, il cui valore risulta dal valore dei tassi di interesse, delle valute o degli indici.***

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "strumento finanziario", qualsiasi strumento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (CE) n. .../... [MiFIR];
- 1 bis. "contratto a pronti su merci", un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene immediatamente consegnata al regolamento***

¹ GUL 302 del 18.11.2010, pag. 1.

dell'operazione, inclusi i contratti derivati che devono essere regolati con consegna fisica del sottostante;

- 1 ter. "programma di riacquisto di azioni proprie", la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 19 a 24 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa¹;*
- 2. "informazione privilegiata", qualsiasi informazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. .../2012 [MAR];*
- 2 bis. "autorità competente", l'autorità competente designata a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. .../2012 [MAR];*
- 2 ter. "persona", una persona fisica o giuridica;*
- 2 quater. "quote di emissioni", uno strumento finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva .../.../UE [nuova MiFID];*
- 3. "parametro", un tasso, indice o cifra pubblicato, con riferimento al quale è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario, compreso un tasso interbancario di offerta, calcolato applicando una formula ai seguenti elementi o risultante in altro modo da essi:*
- a) il prezzo o il valore di una o più attività sottostanti; o*
- b) il tasso di interesse (effettivo o stimato) applicato al prestito di fondi;*
- 3 bis. "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dall'autorità competente in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) n. .../... [MAR];*
- 3 ter. "stabilizzazione", ogni acquisto o offerta di acquisto di strumenti finanziari pertinenti, o ogni operazione su strumenti collegati equivalenti, da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, effettuati nel contesto di una distribuzione significativa dei valori mobiliari pertinenti allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.*

Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate *e divulgazione impropria di informazioni privilegiate*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte intenzionali

¹ *GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.*

siano considerate illeciti penali:

- a) *il caso in cui una persona sia in possesso di informazioni privilegiate e, pur essendo consapevole della natura di tali informazioni, le utilizzi acquisendo o cedendo, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono per conto proprio o di terzi;*
- a bis) *il caso in cui una persona utilizzi dette informazioni per annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le suddette informazioni si riferiscono e tale ordine sia stato effettuato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle informazioni privilegiate;*
- a ter) *il caso in cui una persona utilizzi le informazioni privilegiate per influire sul valore dei tassi di interesse, delle valute, dei parametri, dei tassi interbancari di offerta, degli indici e dei tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati, il cui valore risulta dal valore dei tassi di interesse, delle valute, dei parametri, dei tassi interbancari di offerta, degli indici o dei tipi di strumenti finanziari;*
- a quater) *il caso in cui una persona sia in possesso di informazioni privilegiate e raccomandi a un'altra persona, sulla base di dette informazioni, di acquisire o cedere gli strumenti finanziari ai quali le informazioni si riferiscono o la induca a compiere tale acquisizione o cessione;*
- a quinquies) *il caso in cui una persona sfrutti o comunichi in anticipo una raccomandazione di cui alla lettera a quater);*
- a sexies) *il caso in cui una persona sia in possesso di informazioni privilegiate e raccomandi a un'altra persona, sulla base di dette informazioni, di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le suddette informazioni si riferiscono, senza comunicare alla persona interessata le informazioni privilegiate, o la induca a compiere tale annullamento o modifica;*
- b) *il caso in cui una persona sia in possesso di informazioni privilegiate e le comunichi a un'altra persona, a meno che tale comunicazione non abbia luogo nell'ambito dell'esercizio ordinario delle funzioni risultanti da un lavoro o da una professione.*

Articolo 4

Manipolazione del mercato

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte *avventate o intenzionali* siano considerate illeciti penali:

- a) *la realizzazione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altro comportamento che abbia le seguenti conseguenze:*
 - i) *fornisca, o sia suscettibile di fornire, segnali falsi o fuorvianti relativi*

all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, *tra cui il valore dei tassi di interesse, delle valute, dei parametri, dei tassi interbancari di offerta, degli indici e dei tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati, il cui valore risulta dal valore dei tassi di interesse, delle valute, dei parametri, dei tassi interbancari di offerta, degli indici e dei tipi di strumenti finanziari*, o di un contratto a pronti su merci collegato; *oppure*

- ii) *assicuri, o sia suscettibile di assicurare*, il prezzo di uno o più strumenti finanziari, *tra cui il valore dei tassi di interesse, delle valute, dei parametri, dei tassi interbancari di offerta, degli indici e dei tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati, il cui valore risulta dal valore dei tassi di interesse, delle valute, dei parametri, dei tassi interbancari di offerta, degli indici e dei tipi di strumenti finanziari*, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale;
- c) *la realizzazione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o comportamento che incida, o sia suscettibile di incidere*, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggio o connivenza;
- d) *la divulgazione di informazioni tramite i mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, che abbia direttamente o indirettamente le conseguenze di cui alla lettera a), quando la persona che ha proceduto alla divulgazione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti, o che comporti un occultamento*;
- e) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti, la comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero altra attività equivalente *anch'essa* finalizzata a manipolare intenzionalmente il calcolo di un parametro.

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'istigazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 nonché il favoreggiamento, la complicità *e il tentativo di commetterli* siano punibili come reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, *lettere da a) ad a sexies*), e all'articolo 4, lettere a), c) ed e), sia punibile come reato.

Articolo 6

Sanzioni penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3

a 5 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Onde assicurare che abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, le sanzioni sono, se del caso, pubblicate, senza indebiti ritardi, accompagnate almeno dalle informazioni relative al tipo e alla natura del reato nonché all'identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni e le misure senza rivelare l'identità degli interessati.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i reati di cui all'articolo 3, lettere da a) ad a quater), e all'articolo 4, lettere a), c) ed e), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni.

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i reati di cui all'articolo 3, lettere a quinques), a sexies) e b), e all'articolo 4, lettera d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.

1 quater. Nel valutare la proporzionalità delle sanzioni, gli Stati membri tengono conto dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalle persone ritenute responsabili nonché dei danni a terzi causati dalla violazione commessa e, ove applicabile, del danno al funzionamento dei mercati o all'economia in generale.

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
 - a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) dell'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 8
Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 7 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8 bis
Competenza

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per un reato di cui agli articoli da 3 a 5 nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul loro territorio; oppure*
- b) il reato è stato commesso a favore di una persona fisica o giuridica residente o con sede nel loro territorio.*

Articolo 8 ter
Divulgazione o diffusione di informazioni nei mezzi di comunicazione

Quando l'informazione è divulgata o diffusa a fini giornalistici e quando sono emesse o divulgate raccomandazioni al medesimo fine, tale divulgazione o diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e delle norme o codici che regolano la professione del giornalismo, a meno che:

- a) la persona che divulga o diffonde le informazioni o persone ad essa strettamente legate traggono, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitti dalla divulgazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure*
- b) la divulgazione o la diffusione venga effettuata con l'intenzione di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*

Articolo 8 quater
Strumenti formativi e investigativi

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie e gli altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 dispongano di risorse sufficienti e ricevano una formazione adeguata.*
- 2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie e gli altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 dispongano di strumenti investigativi adeguati.*

Articolo 9 Relazione

Entro ...*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di rivederla, con particolare riguardo all'opportunità di introdurre norme comuni minime sui tipi e sui livelli delle sanzioni penali.

La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 10 Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali provvedimenti a decorrere dal ...* o dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../... [MAR], se posteriore.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un riferimento alla stessa all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei provvedimenti essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Articolo 12 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

* *GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

13.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (*)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Relatore per parere (*): Emine Bozkurt

(*) Commissione associata – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Adottata all'inizio del 2003, la direttiva 2003/6/CE (direttiva "MAD") sugli abusi di mercato, pur avendo introdotto un quadro normativo globale per far fronte alle pratiche di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non ha conseguito l'obiettivo di accrescere la fiducia degli investitori e l'integrità del mercato.

Secondo la relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, una delle principali ragioni risiede nei regimi sanzionatori degli Stati membri, considerati deboli ed eterogenei.

Inoltre, la valutazione di impatto della Commissione sottolinea che le sanzioni attualmente in vigore per combattere i reati di abuso di mercato non hanno un'incidenza adeguata e non sono sufficientemente dissuasive, con la conseguenza che la direttiva non è applicata in modo efficace. Inoltre, la definizione dei reati di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato che costituiscono reati passibili di sanzioni penali varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Poiché l'abuso di mercato può essere transfrontaliero, tale divergenza reca pregiudizio al mercato interno e lascia un certo margine agli autori degli abusi di mercato per la scelta del foro più favorevole ("forum shopping"). La valutazione d'impatto ha concluso che sanzioni penali per i più gravi reati di abuso di mercato sono essenziali al fine di garantire un'applicazione efficace della politica dell'Unione in tale

settore.

La proposta di direttiva, basata sull'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, è intesa ad attuare le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE e della valutazione di impatto della Commissione europea. Essa va inoltre vista nel quadro di un pacchetto che comprende anche la proposta di regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (COM(2011)0651 def.). In tale prospettiva, si dovrebbe garantire la massima coerenza tra i due strumenti giuridici. Ciò significa che le definizioni di illecito amministrativo e illecito penale devono essere coerenti, rispettando nel contempo il principio di certezza del diritto e descrivendo gli elementi di un illecito penale con la maggior precisione possibile, al fine di consentire una chiara comprensione delle azioni che fanno sì che una persona sia ritenuta penalmente responsabile (emendamenti agli articoli 3 e 4). Inoltre, dovrebbe applicarsi il principio "ne bis in idem" affinché una persona non sia punita due volte per lo stesso reato (emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 quater (nuovo)).

Per quanto riguarda una delle principali preoccupazioni sollevate in merito all'attuale quadro giuridico, ossia la debolezza e il carattere eterogeneo del regime sanzionatorio, l'armonizzazione di almeno la soglia della sanzione massima sembra essere più che appropriata (emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) e paragrafo 1 ter (nuovo)).

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per questi reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell'Unione quale condotta sia da considerare una violazione grave. Occorre pertanto stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche e giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. ***La reclusione per reati di abuso di mercato in forza del diritto penale è spesso oggetto di ampia copertura mediatica, il che contribuisce a dissuadere i potenziali contravventori attirando l'attenzione del pubblico sull'impegno delle autorità competenti a combattere gli abusi di mercato.***

Emendamento

7) Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per questi reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell'Unione quale condotta sia da considerare una violazione grave. Occorre pertanto stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche e giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. ***Alla luce della crisi finanziaria, è divenuto evidente che la manipolazione del mercato può comportare danni estesi per la vita di milioni di persone. La mancanza di sanzioni penali armonizzate è stata vista, a ragione, dai cittadini come un elemento che ha creato un contesto di impunità nel quale i manipolatori del mercato possono prosperare, approfittando di un mercato senza frontiere e operando in giurisdizioni che non li perseguono, o che hanno quadri giuridici carenti per questo tipo di***

reati. Ciò crea, a sua volta, le condizioni per una accentuata percezione sociale della corruzione e una corrispondente mancanza di fiducia nello Stato di diritto e nella legittimità delle istituzioni. Inoltre, l'irrogazione di sanzioni penali per i reati di abuso di mercato avrà un effetto dissuasivo sui potenziali contravventori.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) Affinché le sanzioni previste per i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano efficaci e dissuasive, è opportuno che la presente direttiva preveda un tetto minimo per la pena detentiva massima.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis) Gli Stati membri sono tenuti a rispettare pienamente i principi "ne bis in idem" e "favor rei" e a garantire che, qualora sia già stata applicata una sanzione amministrativa, non sia applicata alcuna sanzione penale in relazione agli stessi fatti, nel caso in cui le sanzioni amministrative e penali siano della stessa natura.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 bis) È necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie o altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui agli articoli 3 e 4 ricevano una formazione adeguata. È altresì necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie o altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti investigativi adeguati.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) È necessario che tutte le condanne pronunciate a norma della presente direttiva siano rese pubbliche nel più breve tempo possibile e contengano, come minimo, informazioni riguardanti la tipologia e la natura del reato, la sanzione e l'identità della persona fisica o giuridica oggetto della condanna, nella misura in cui ciò non comprometta seriamente la stabilità dei mercati finanziari o non arrechi danni sproporzionati alle parti coinvolte.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) **Poiché** l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire l'esistenza di sanzioni penali per i reati più gravi di abuso di mercato nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

17) **Sebbene al momento sia disponibile soltanto un numero limitato di statistiche affidabili sulla dimensione transfrontaliera dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato, considerando l'integrazione dei mercati finanziari all'interno dell'Unione, si può presumere che numerosi reati di questa natura non si limitino a transazioni effettuate in un unico Stato membro. In tale contesto,** l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire l'esistenza di sanzioni penali per i reati più gravi di abuso di mercato nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello dell'Unione; l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis) Al fine di garantire che i casi transfrontalieri siano perseguiti efficacemente, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4, nel caso in cui tali reati siano stati commessi

interamente o parzialmente nel loro territorio, o a vantaggio di una persona fisica o giuridica che è residente o ha sede nel territorio di uno Stato membro.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali degli indagati o imputati in procedimenti penali e dovrebbero tenere conto, in particolare, della risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali¹, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali² e della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali³ nonché di qualsiasi altro atto giuridico o raccomandazione dell'Unione esistenti in materia.

¹ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

² GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

³ GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.

Motivazione

È importante sottolineare l'importanza dei diritti fondamentali e in particolare dei diritti procedurali nei procedimenti penali.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della presente direttiva negli Stati membri, anche in considerazione dell'eventuale necessità futura di introdurre un'armonizzazione minima dei tipi e dei livelli delle sanzioni penali.

Emendamento

19) È opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della presente direttiva negli Stati membri, anche in considerazione dell'eventuale necessità futura di introdurre un'armonizzazione minima dei tipi e dei livelli delle sanzioni penali. ***La Commissione dovrebbe, in particolare, cercare di ottenere informazioni sulla natura transfrontaliera di numerose transazioni che costituiscono reato ai sensi della presente direttiva, rispettando così il principio di sussidiarietà.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *quando si è in possesso di informazioni privilegiate, l'utilizzo di tali informazioni per acquisire o cedere, per conto proprio o di terzi, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. È compreso anche l'utilizzo di dette informazioni per annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono se tale ordine è stato effettuato prima di entrare in possesso delle informazioni privilegiate; oppure*

Emendamento

a) *il fatto di essere in possesso di informazioni privilegiate e, pur essendo consapevoli della natura di tali informazioni, utilizzare direttamente o indirettamente tali informazioni per acquisire o cedere, consigliare l'acquisizione o la cessione o indurre un'altra persona all'acquisizione o alla cessione, per conto proprio o di terzi, degli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. È compreso anche l'utilizzo di dette informazioni per annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono se tale ordine è stato effettuato prima di entrare in possesso delle informazioni privilegiate ed è stato effettivamente annullato o modificato;*

Motivazione

L'emendamento applica il principio della certezza del diritto: la descrizione degli estremi di un reato deve essere formulata con la massima precisione, affinché la persona possa essere in grado di prevedere le azioni che la renderanno penalmente responsabile.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la comunicazione di informazioni privilegiate a un'altra persona, se non nell'ambito dell'esercizio legale delle funzioni risultanti dal lavoro o dalla professione.

Emendamento

b) la comunicazione di informazioni privilegiate a un'altra persona, ***pur essendo consapevoli della natura di tali informazioni***, se non nell'ambito dell'esercizio legale delle funzioni risultanti dal lavoro o dalla professione;

Motivazione

L'emendamento applica il principio della certezza del diritto: la descrizione degli estremi di un reato deve essere formulata con la massima precisione, affinché la persona possa essere in grado di prevedere le azioni che la renderanno responsabile penalmente.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) quando si è in possesso di informazioni privilegiate, il fatto di consigliare l'acquisizione o la cessione o di indurre un'altra persona all'acquisizione o alla cessione degli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, o di annullare o modificare un ordine relativo a uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono, senza comunicare le informazioni privilegiate alla persona in questione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'istigazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 nonché il favoreggiamento, la complicità e il tentativo di commetterli siano punibili come reati.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i reati penali di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4, lettere a), b) e c), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni.

Motivazione

Se la necessità di tale strumento giuridico nasce dal fatto che i regimi sanzionatori degli Stati membri sono in generale deboli ed eterogenei, le sanzioni dovrebbero essere in certa misura armonizzate.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i reati penali

di cui all'articolo 3, lettere b) e b bis), e all'articolo 4, lettera d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.

Motivazione

Se la necessità di tale strumento giuridico nasce dal fatto che i regimi sanzionatori degli Stati membri sono in generale deboli ed eterogenei, le sanzioni dovrebbero essere in certa misura armonizzate.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Giurisdizione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

a) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul loro territorio; oppure

b) il reato è stato commesso a favore di una persona fisica o giuridica che è residente o ha sede nel territorio dello Stato membro interessato.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 ter

Ne bis in idem

Gli Stati membri garantiscono che, qualora sia già stata applicata una sanzione amministrativa, non sia

applicata alcuna sanzione penale in relazione agli stessi fatti, nel caso in cui le sanzioni amministrative e penali siano della stessa natura.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quater

Strumenti formativi e investigativi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie o altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui agli articoli 3 e 4 ricevano una formazione adeguata.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie o altri servizi preposti alle indagini o al perseguimento dei reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti investigativi adeguati.

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni penali applicabili all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
Riferimenti	COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 15.11.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 15.11.2011
Commissioni associate - annuncio in aula	24.5.2012
Relatore per parere Nomina	Emine Bozkurt 20.3.2012
Esame in commissione	21.3.2012
Approvazione	10.7.2012
Esito della votazione finale	+ : 45 - : 0 0 : 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baronessa Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Lorenzo Fontana, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Michèle Striffler
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Nadja Hirsch

20.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Relatore per parere: Alexandra Thein

BREVE MOTIVAZIONE

L'introduzione di sanzioni penali per i casi di abusi di mercato rappresenta un'importante novità e un auspicato inasprimento degli strumenti a disposizione nella lotta contro i comportamenti abusivi nel mercato. Il relatore per parere plaude all'intento della Commissione di avvalersi, per la prima volta in questo settore chiave, delle nuove competenze introdotte con il trattato di Lisbona, al fine di ravvicinare le disposizioni in materia penale e garantire l'efficace attuazione delle misure di armonizzazione (articolo 83, paragrafo 2, del TFUE).

In primo luogo gli emendamenti presentati mirano a chiarire che la responsabilità delle persone giuridiche deve inserirsi nei sistemi nazionali esistenti, vale a dire che l'incriminazione delle persone giuridiche è applicabile solo nei casi già previsti negli Stati membri.

In secondo luogo è opportuno esplicitare il principio del *ne bis in idem* (doppia sanzione), soprattutto per quanto concerne il cumulo di sanzioni penali e amministrative, al fine di attribuire il giusto peso a questo importante concetto.

Sembra inoltre opportuno ampliare la relazione di valutazione della Commissione in merito all'applicazione della direttiva, per includere l'incriminazione del tentativo, la responsabilità delle persone giuridiche e l'irrigazione di sanzioni nei loro confronti, giacché va prestata particolare attenzione all'esito dell'attuazione pratica di tali elementi.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Un mercato finanziario integrato ed efficiente non *può* esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

Emendamento

(1) Un mercato finanziario integrato ed efficiente *e una maggiore fiducia degli investitori* non *possono* esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per questi reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell'Unione quale condotta sia da

Emendamento

(7) Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per questi reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell'Unione quale condotta sia da

considerare una violazione grave. Occorre pertanto stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche *e* giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. La reclusione per reati di abuso di mercato in forza del diritto penale è spesso oggetto di ampia copertura mediatica, il che contribuisce a dissuadere i potenziali contravventori attirando l'attenzione del pubblico sull'impegno delle autorità competenti a combattere gli abusi di mercato.

considerare una violazione grave. Occorre pertanto stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche, ***della responsabilità delle persone*** giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. La reclusione per reati di abuso di mercato in forza del diritto penale è spesso oggetto di ampia copertura mediatica, il che contribuisce a dissuadere i potenziali contravventori attirando l'attenzione del pubblico sull'impegno delle autorità competenti a combattere gli abusi di mercato.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per garantire l'attuazione efficace della politica europea intesa ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari stabilita nel regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, è opportuno che gli Stati membri estendano la responsabilità anche alle persone giuridiche, includendo, ove possibile, la responsabilità penale delle persone giuridiche.

Emendamento

(14) Per garantire l'attuazione efficace della politica europea intesa ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari stabilita nel regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, è opportuno che gli Stati membri estendano la responsabilità anche alle persone giuridiche, includendo, ove possibile, la responsabilità penale delle persone giuridiche, ***purché ciò sia compatibile con la normativa nazionale applicabile.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato. In particolare, è necessario che sia applicata con il dovuto rispetto per la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50).

Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato. In particolare, è necessario che sia applicata con il dovuto rispetto per la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50). ***A tale proposito, occorre che gli Stati membri garantiscano che un medesimo reato non venga punito sia con una sanzione penale che con una sanzione amministrativa.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili ai reati più gravi in materia di abusi di mercato, ossia l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili ai reati più gravi in materia di abusi di mercato, ossia l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. ***La direttiva si applica solamente alle operazioni, agli ordini o ai comportamenti che rientrerebbero nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e che***

sarebbero vietati ai sensi di tale regolamento.

Motivazione

Ai fini della coerenza, i reati previsti dalla direttiva MAD dovrebbero coincidere con i comportamenti vietati ai sensi del regolamento MAR, pertanto occorre allineare gli ambiti di applicazione dei due strumenti giuridici.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – alinea**

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte intenzionali siano considerate illeciti penali:

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte intenzionali **da parte di una persona fisica** siano considerate illeciti penali:

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che una persona fisica non commette il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 3 (punibile come illecito penale) a meno che non sia consapevole del fatto che le informazioni in questione sono effettivamente informazioni privilegiate. Le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate previste dalla direttiva MAD dovrebbero essere applicate solamente alle persone fisiche, giacché l'ambito della responsabilità societaria dovrebbe essere di competenza del diritto nazionale.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a**

Testo della Commissione

a) quando **si** è in possesso di informazioni privilegiate, l'utilizzo di tali informazioni per acquisire o cedere, per conto proprio o di terzi, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. È compreso anche l'utilizzo di dette informazioni per annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono se tale ordine

Emendamento

a) quando **la persona interessata** è in possesso di informazioni privilegiate **ed è consapevole del fatto che si tratta di informazioni privilegiate**, l'utilizzo di tali informazioni per acquisire o cedere, per conto proprio o di terzi, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. È compreso anche l'utilizzo di dette informazioni per annullare o modificare un

è stato effettuato prima di entrare in possesso delle informazioni privilegiate; oppure

ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono se tale ordine è stato effettuato prima di entrare in possesso delle informazioni privilegiate; oppure

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la comunicazione di informazioni privilegiate a un'altra persona, se non nell'ambito dell'esercizio legale delle funzioni risultanti dal lavoro o dalla professione.

Emendamento

b) *quando la persona interessata è in possesso di informazioni privilegiate ed è consapevole del fatto che si tratta di informazioni privilegiate*, la comunicazione di informazioni privilegiate a un'altra persona, se non nell'ambito dell'esercizio legale delle funzioni risultanti dal lavoro o dalla professione;

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) *quando la persona interessata è in possesso di informazioni privilegiate ed è consapevole del fatto che si tratta di informazioni privilegiate, il fatto di consigliare a un'altra persona di acquisire o cedere, o di indurla ad acquisire o a cedere, sulla base di queste informazioni, uno strumento finanziario cui esse si riferiscono.*

Motivazione

L'emendamento è introdotto per coprire i casi in cui una persona che dispone di informazioni privilegiate incoraggia un'altra persona a compiere un'operazione finanziaria senza comunicare tale informazione. Con questa disposizione, la persona in questione potrebbe non istigare all'abuso di informazioni privilegiate, giacché la persona indotta a compiere l'operazione non sta abusando di informazioni privilegiate (dal momento che non è mai in

possesso di tali informazioni). Una formulazione simile è utilizzata all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento MAR (proposta della Commissione).

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere a) e b bis) del paragrafo 1 si applicano solamente se le informazioni privilegiate hanno avuto un'influenza notevole sulla decisione della persona interessata di acquisire o cedere gli strumenti finanziari oppure di consigliare o indurre un'altra persona a compiere tale operazione.

Motivazione

Concludere un'operazione quando si è in possesso di informazioni privilegiate non dovrebbe costituire di per sé un illecito. Questa riserva indica con chiarezza che è legittimo per una persona negoziare strumenti finanziari, consigliare o indurre un'altra persona se l'informazione privilegiata non ha un'influenza notevole sulla decisione di negoziare.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 7 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 7 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Conformemente al rispettivo diritto nazionale, tali sanzioni possono prevedere anche procedimenti penali nei confronti delle persone giuridiche.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Cumulo di sanzioni penali e amministrative

Gli Stati membri, nel quadro delle misure da adottare in conformità della presente direttiva, assicurano che una condotta che costituisce al tempo stesso un reato e l'oggetto di misure o sanzioni amministrative sia perseguita solamente in via penale. Gli Stati membri assicurano altresì che tale condotta possa essere perseguita in via amministrativa nel caso non sia applicata una sanzione penale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [4 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di rivederla, **con** particolare **riguardo** all'opportunità di introdurre norme comuni minime sui tipi e sui livelli delle sanzioni penali.

Entro [4 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di rivederla. **Essa rivolge** particolare **attenzione** all'opportunità di introdurre norme comuni minime sui tipi e sui livelli delle sanzioni penali **e ai risultati ottenuti attraverso l'incriminazione del tentativo, la responsabilità delle persone giuridiche e l'irrigazione di sanzioni nei loro confronti.**

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni penali applicabili all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato		
Riferimenti	COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 15.11.2011		
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 15.11.2011		
Relatore per parere Nomina	Alexandra Thein 21.11.2011		
Esame in commissione	26.3.2012	26.4.2012	30.5.2012
Approvazione	19.6.2012		
Esito della votazione finale	+: 13	–: 8	0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Patrice Tirolien		

PROCEDURA

Titolo	Sanzioni penali applicabili all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato			
Riferimenti	COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)			
Presentazione della proposta al PE	20.10.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 15.11.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 15.11.2011	LIBE 15.11.2011		
Commissioni associate Annuncio in Aula	LIBE 24.5.2012			
Relatore(i) Nomina	Arlene McCarthy 21.9.2010			
Esame in commissione	6.2.2012	12.4.2012	19.6.2012	20.9.2012
Approvazione	9.10.2012			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	39 0 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Basset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Timothy Kirkhope			
Deposito	19.10.2012			